

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 159/1983 CONCERNENTE "REINSERIMENTO PROFESSIONALE E OCCUPAZIONE (PERSONE DISABILI)".

In riferimento all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si riportano, di seguito, i testi normativi e regolamentari nonché le circolari emanati nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto. Si forniscono altresì le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti nonché le risposte alle domande del questionario. Si forniscono, infine, chiarimenti in ordine a talune criticità formulate dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) riguardo all'applicazione della Convenzione di cui trattasi.

Testi normativi e regolamentari – Circolari:

1. D.M. 12 dicembre 2005, con il quale sono stati adeguati gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, commi 1 e 4, della legge n. 68/99;
2. D.M. 24 aprile 2007, che ha individuato criteri uniformi per la concessione dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'art.5, comma 8, della legge 68/99 sia al fine di dover contemperare l'esigenza occupazionale locale dei soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio con quelle organizzative prospettate dal datore di lavoro richiedente, sia per assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento tra Società con analoghi problemi organizzativi, le cui unità produttive provinciali sono situate in aree geografiche omogenee (quella del centro-nord e quella del centro – sud - isole);
3. D.M. 21 dicembre 2007, che ha adeguato gli importi dei contributi e delle maggiorazioni previste per l'istituto dell'esonero parziale degli obblighi assuntivi dei soggetti disabili;
4. Legge 24/12/2007, n. 247, art. 1, comma 37, che ha modificato l'art. 13 della legge n. 68/99 abolendo il vecchio sistema della fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali con contributi diretti in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, tramite apposita convenzione con il Servizio competente, soggetti disabili;
5. Legge 24/12/2007, art. 1, comma 35, che ha sostituito l'art. 13, comma 1, della legge 30/3/1971, n. 118, concernente la concessione dell'assegno mensile d'invalidità civile parziale, al fine di autocertificare il non svolgimento di attività lavorativa da parte del soggetto per il riconoscimento e il mantenimento dell'assegno mensile di invalidità civile erogato dall'Inps in favore dei soggetti che hanno un'invalidità civile superiore al 74%;
6. Legge 24/12/2007, art. 1, comma 37, che ha introdotto con l'art. 12 bis una nuova forma di convenzione, detta di inserimento lavorativo;
7. Legge 24/12/2007, art. 1, comma 53, che ha inserito all'art. 5, comma 2, della L. n. 68/99 un successivo periodo che prevede che "non sono inoltre tenuti all'osservanza

dell'obbligo di cui all'art. 3 (della legge n. 68/99) i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”;

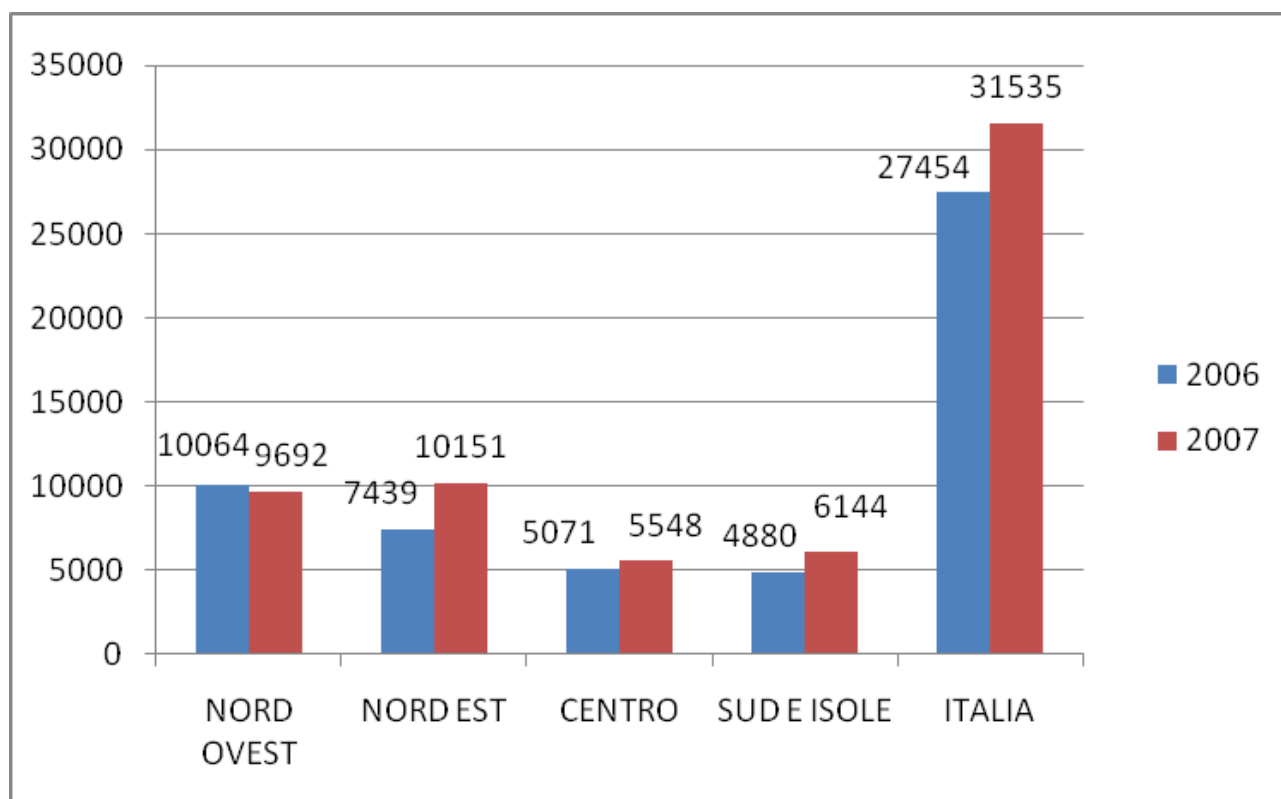
8. Decreto-Legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133), art. 40, comma 4, che ha novellato l'art. 9, comma 6, della legge n. 68/99, prevedendo che la trasmissione telematica agli uffici competenti del prospetto informativo deve essere l'unica modalità di trasferimento delle informazioni e dei dati utili ai Servizi competenti per la realizzazione dei propri fini istituzionali relativi al collocamento obbligatorio;
9. Decreto-Legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133), art. 40, comma 5, che ha soppresso dall'art. 17 della legge n. 68/99 le parole “nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge”;
10. Legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
11. Articolo 2, comma 143 e ss., della Legge 23/12/2009, n.191 (Legge Finanziaria 2010);
12. Decreto interministeriale del 4 febbraio 2010 che detta i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
13. Circolare n. 2/2010 del 22 gennaio 2010, con la quale sono state fornite indicazioni operative al fine di assicurare un'omogenea applicazione della normativa di cui al novellato art. 9, comma 6, della legge n. 68/99.

DOMANDA DIRETTA DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI

In riferimento alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di Esperti si rappresenta quanto segue.

La Relazione al Parlamento di cui all'art. 21 della Legge 68/99 fornisce informazioni circa lo stato di attuazione della legge a livello nazionale e regionale, i dati relativi al mercato del lavoro, nonché un quadro delle principali iniziative a sostegno dell'inclusione lavorativa.

La IV Relazione, relativa al biennio 2006-2007, evidenzia che i dati riguardanti il collocamento mirato, nel 2007, hanno segnato i valori più alti registrati dalla data di entrata in vigore della citata Legge, a fronte di un progressivo incremento delle convenzioni, aumentate da 14.176 nel 2006 a 14.653 nel 2007, con un peso percentuale del 45,8%. In particolare, nel 2007, sono state avviate al lavoro sul territorio nazionale 31.535 persone disabili.



Avviamenti lavorativi di persone disabili. Ripartizione per area geografica. Anni 2006 - 2007

Si forniscono, altresì, sia i dati riguardanti gli avviamenti effettuati nel biennio 2008-2009 (derivanti dalla rilevazione effettuata dal Ministero presso gli Uffici proposti ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento di cui all'art. 21 della legge 68/99) sia i dati relativi alle iscrizioni e agli avviamenti al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti e delle qualifiche equipollenti (Legge 29 marzo 1985 n. 113, e D.M. 10 gennaio 2000), menzionati all'art. 1 comma 3 della L. 68/99, effettuati nel biennio 2008 e 2009.

Avviamenti al lavoro delle persone disabili:

	Iscrizioni collocamento obbligatorio	Avviamenti al lavoro
2008	99.515	28.306 unità, di cui n.11.232 donne
2009	83.148	20.830 unità, di cui n.8.414 donne

Soggetti non vedenti iscritti ai sensi della legge 113/85:

2008	275 unità
2009	343 unità

Avviamenti al lavoro dei non vedenti:

	Avviamenti al lavoro
2008	176
2009	154

Si segnala, da ultimo, la sperimentazione, prevista dalla legge 23/12/2009, n. 191 (Finanziaria 2010), art. 2, comma 143 e seguenti, finalizzata a consentire alle Agenzie per il Lavoro di operare anche con riferimento alle procedure di assunzione dei disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL QUESTIONARIO

ARTICOLO 1

La definizione di persona handicappata è riportata nell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in base al quale: *“E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*.

Nello specifico, la normativa applicabile, come già comunicato nel precedente rapporto, è la **Legge 12 marzo 1999, n.68** (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche. La citata legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso Servizi di sostegno e di collocamento mirato. I beneficiari della legge (art.1) sono le persone disoccupate di seguito elencate:

- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sordomute (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio.

ARTICOLO 2

Per quanto riguarda la politica nazionale relativa al reinserimento professionale e all'occupazione delle persone disabili, si rinvia a quanto già comunicato con il precedente rapporto (2002).

Appare, peraltro, opportuno segnalare che i risultati raggiunti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili, a dieci anni di entrata in vigore della Legge 68/99, sono da

considerare ampiamente positivi, tenuto conto della profonda modifica culturale nell'interpretazione della tutela del lavoro per le persone disabili: sul versante del lavoratore, l'opportunità di ricostruire e valorizzare le proprie competenze, utili alla definizione di un profilo personale e professionale realmente spendibile sul mercato del lavoro, sul versante datoriale, una più realistica risposta ad esigenze organizzative e di produttività, implicante forme di incentivazione che contribuiscono a considerare la persona disabile come una risorsa lavorativa.

Occorre inoltre segnalare che un ruolo determinante per la piena integrazione socio-lavorativa dei disabili in Italia, potrà essere rivestito dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, previsto dall'art. 3 della legge 3/3/2009, n. 18, a cui si rinvia, appena istituito presso questo Ministero. Tra i compiti di tale Osservatorio è ricompreso quello di condurre indagini conoscitive in attuazione dei principi in materia di lavoro e occupazione sanciti dall'art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006. Tale articolo riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri e con particolare riferimento al diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità.

Specificamente, i compiti attribuiti all'Osservatorio dal comma 5 del precitato articolo 3, sono i seguenti:

"a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità".

ARTICOLO 3

Per quanto riguarda le misure adottate in materia di reinserimento professionale e di promozione di impiego delle persone disabili, si rinvia a quanto già comunicato con il precedente rapporto (2002).

Si fa presente, inoltre, che la Legge n. 68/99, quale strumento del mercato del lavoro, ai fini dell'incentivazione e sostegno all'assunzione dei disabili, ha previsto l'istituzione sia di un fondo statale (art. 13), sia di uno specifico fondo regionale (art. 14).

Per quanto riguarda il Fondo nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si fa presente che la legge n. 247/2007 ha modificato il contenuto dell'originario art. 13, sostituendo il vecchio sistema della fiscalizzazione (agevolazioni contributive totali per la durata massima di otto anni o parziali per la durata massima di cinque anni) con contributi diretti, quali aiuti di Stato, in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato i disabili individuati dalla lettera. a) e b) del citato art. 13.

Inoltre, il successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2010 (pubblicato nella G.U. 104/2010) ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni e Province autonome delle risorse del predetto Fondo, criteri questi diversi da quelli contenuti nel DM 91/2000.

I contributi previsti dal novellato art. 13, sono concessi ed erogati, in ogni caso, nel rispetto del Regolamento Comunitario n. 800/2008 e pertanto soggiacciono agli adempimenti previsti da tale normativa. Infatti, nel già citato D.M. 4/2/2010 è stato previsto che il contributo concesso per ciascuna richiesta di cui all'art. 13, viene erogato dalle Regioni ai datori di lavoro che ne hanno titolo in tre annualità e l'erogazione di ciascuna annualità è subordinata alla verifica della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile.

Inoltre, nel predetto decreto (art.6) è stato previsto che le Regioni e le province autonome, entro il 31 ottobre di ogni anno, ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, trasmettono un resoconto, mediante relazione, delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che provvede al successivo inoltro all'Unione europea.

L'art. 13, comma 10, della citata legge 68/99 attribuisce al Governo Italiano la competenza a procedere, ogni due anni, ad una verifica degli effetti prodotti dall'applicazione della norma in esame, anche con particolare riferimento agli incentivi della lettera d) (barriere architettoniche, telelavoro) nonché all'adeguatezza delle risorse finanziarie previste annualmente ed iscritte nel bilancio dello Stato.

Con la nuova disciplina è stata confermata in toto l'agevolazione di tipo economico, cioè quella relativa al rimborso parziale delle spese, sostenute per facilitare l'approccio lavorativo del disabile, mentre per le agevolazioni contributive la variazione è sia di tipo quantitativo che qualitativo, rimanendo inalterati solo i presupposti soggettivi che la determinano.

La quantificazione del contributo viene effettuata in base al grado di disabilità del soggetto che si assume, fissando due misure: quella massima del 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, e l'altra massima del 60% dello stesso costo salariale, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80%.

Il contributo, concesso per ciascun lavoratore disabile è riconosciuto a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato. Ciò trova la sua ragion d'essere nelle finalità proprie del Regolamento comunitario che raccomanda agli Stati membri di considerare

l'aiuto di Stato come strumento volto non solo all'assunzione dei soggetti disabili, ma anche alla permanenza degli stessi sul mercato del lavoro.

Al riguardo, si rappresenta che nell'anno 2008 si è proceduto a ripartire alle Regioni, per le assunzioni dei soggetti disabili effettuate dai datori di lavoro privati, le risorse finanziarie iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, per euro 42 milioni, in base al vecchio meccanismo della fiscalizzazione degli oneri previdenziali, mentre il riparto 2010, per le assunzioni effettuate nel biennio 2008-2009, verrà effettuato entro il corrente anno sulla base dei nuovi criteri disciplinati dal decreto interministeriale 4 febbraio 2010.

Diversamente, il Fondo ex art. 14 è gestito dalle Regioni ed è finanziato dagli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 68/99 ed i contributi versati dai datori di lavoro, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Detto Fondo è destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi (dalle attività dirette all'integrazione lavorativa), all'erogazione di contributi agli Enti, indicati dalla legge 68/99, che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili. Questi contributi sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13, e di ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della medesima legge.

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 11 della Legge 68/99 possono stipulare con il datore di lavoro delle convenzioni. Queste possono essere di integrazione lavorativa (con cooperative sociali, con associazioni di volontariato, con soggetti pubblici e privati) e di agevolazioni per i datori di lavoro.

L'art. 12 della medesima legge prevede un ulteriore tipo di convenzione, finalizzata all'inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali. Tuttavia, dalla lettura dei dati delle Relazioni al Parlamento risultano criticità applicative di tale tipo di convenzione, a causa del suo contenuto poco snello.

Successivamente, il D.lgs. n. 276/2003 – anche se in via sperimentale – all'art. 14 ha previsto una nuova modalità di inserimento lavorativo, attuato sempre tramite lo strumento delle convenzioni, che non ha sostituito, ma si è aggiunto alle convenzioni ex art. 12 della legge n. 68/99, caratterizzato da una maggiore selettività dei disabili da inserire nelle cooperative sociali, senza peraltro prevedere né una previa assunzione da parte delle imprese ordinarie, né una vincolante destinazione futura e certa a tali imprese.

Peraltro, tale articolo, abrogato dal comma 37, art. 1, della Legge n. 247/2007, è stato poi ripristinato dal comma 11, art. 39 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Infatti, con la legge n. 247/2007, è stato "riscritto", con correttivi, l'art. 12 della legge 68/99 (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative) ed è stato inserito l'art. 12 bis che ha previsto un'ulteriore tipologia di convenzione (Convenzioni di inserimento lavorativo), mediante la quale il datore di lavoro può adempiere agli obblighi di assunzione previsti dalla citata legge 68/99, conferendo commesse di lavoro a determinati soggetti (cooperative di tipo b ed imprese sociali) che si impegnano ad assumere persone con disabilità che *"presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario"*.

Pertanto, è stata allargata la platea dei soggetti presso i quali può essere utilizzato il soggetto disabile che il datore di lavoro deve assumere (anche le imprese sociali di cui al

D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) ed è stata prevista la possibilità, dal 2009, di accesso, con diritto di prelazione, alle agevolazioni del Fondo ex art. 13, mediante convenzione.

Si sottolinea al riguardo che da più parti è fortemente sentita l'esigenza di ricercare nell'ambito della cooperazione sociale percorsi di inserimento più morbidi e soluzioni organizzative più adatte per i lavoratori interessati, dando più spazio a tali cooperative, che hanno soprattutto il compito di attenuare l'impatto con la realtà lavorativa e di facilitare le nuove relazioni con il mondo produttivo, al fine di inserire proficuamente il disabile nei circuiti produttivi.

ARTICOLO 4

In merito alle misure intraprese per garantire il principio di pari opportunità tra i lavoratori disabili e i lavoratori in generale, si rinvia a quanto già comunicato nel precedente rapporto (2002).

ARTICOLO 5

La rappresentanza e la partecipazione delle organizzazioni datoriali e sindacali nonché delle associazioni delle persone disabili è riconosciuta, oltre che dalla legge n.104/92, anche dall'art. 6 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n.469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro), modificato dall'art. 6 della legge n.68/99, e dall'art. 3 della legge n.18/2009.

L'art. 6 stabilisce che: *“La provincia istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali secondo i seguenti principi e criteri: a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali...”*

Inoltre *“La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di un ispettore medico del lavoro”.*

Inoltre, l'art. 3 della precitata legge 18/2009, prevede che nell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, siano rappresentate anche le *“le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità,*

designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque”.

ARTICOLI 7 E 9

Il ruolo di promozione di politiche attive del lavoro viene riconosciuto ai Servizi per l'impiego, che con gli strumenti di intervento a disposizione sono in grado di determinare, nell'ambito di reti territoriali integrate, le migliori condizioni di inclusione sociale e lavorativa.

L'articolato processo introdotto con il collocamento mirato presuppone modalità di interazione strutturate, le quali, a livello provinciale pur vedendo come fulcro i servizi competenti, non possono prescindere dalle esistenti reti istituzionali ed operative tra l'ambito sanitario, il sociale e il lavorativo.

Anche i Centri di formazione, ormai, si inseriscono compiutamente nell'articolato processo di accompagnamento al lavoro delle persone disabili, così come anche i Servizi sociali comunali assumono un ruolo significativo nell'ottica di una visione globale della persona disabile per una piena inclusione socio-lavorativa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo in atto azioni di sistema, previste nei Piani Operativi Nazionali, con la finalità di sostenere, attraverso una serie di interventi coordinati a livello nazionale e in accordo con le realtà territoriali, i principali processi di riforma e di innovazione nell'ambito della riforma dei Servizi per l'Impiego.

In tale contesto, la Direzione del Mercato del Lavoro, ricorrendo a finanziamenti nazionali e comunitari, ha promosso azioni di sistema, dirette a supportare le Regioni e le Province nell'attuazione della riforma e, al contempo, a garantire un livello qualitativo e quantitativo uniforme nell'erogazione dei nuovi servizi rivolti alle persone con disabilità, soprattutto attraverso un processo di affiancamento di strutture esperte, il cui compito è stato anche quello di assicurare il trasferimento e il confronto in diversi territori di buone pratiche attivabili.

Tra le azioni messe in atto e realizzate nell'ambito della Programmazione Fondo Sociale Europeo (FSE) 2000/2006, si segnalano gli interventi di comunicazione e informazione, in particolare l'implementazione del sito ministeriale sulla tematica della disabilità, che è avvenuta attraverso l'inserimento di leggi e circolari, del calendario degli avvenimenti di seminari, convegni e del punto mobile, di domande ricorrenti (FAQ) e della rubrica l'“Esperto Risponde” attraverso la quale, *on line*, sono stati risolti quesiti sulle problematiche relative all'attuazione della legge n. 68/99. Tale rubrica, in considerazione del positivo riscontro ottenuto, è rimasta attiva per tutto il 2006.

ARTICOLO 8

Come già precisato nel precedente rapporto (2002), si ribadisce che gli interventi per promuovere i servizi per l'impiego per i disabili nelle aree rurali e nelle realtà disagiate, sono attuati dalle Regioni.

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DELLA CGIL

Riguardo i rilievi formulati dalla CGIL, si rappresenta quanto segue.

In merito all'osservazione relativa alla sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili (Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2010), nelle aziende private e pubbliche, si evidenzia che, questi operano nei confronti dei datori di lavoro privati che ricorrono alla CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinari), ai contratti di solidarietà, ai licenziamenti collettivi, nonché al Fondo di solidarietà di settore.

Al riguardo, si fa presente che le indicazioni fornite con tale circolare recepiscono sia il dettato normativo (art. 3, comma 5, legge 68/99) sia il contenuto degli interpelli emessi dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. n. 124/2004. Si fa altresì presente che la sospensione degli obblighi di cui al citato comma 5, dell'art. 3 della legge 68/99 ha trovato ampia applicazione in tutti i settori produttivi in quanto legata alla situazione di difficoltà dei datori di lavoro.

Relativamente al presunto blocco delle assunzioni di disabili nelle PP.AA., segnalato dalla CGIL, si rappresenta che la Funzione Pubblica con Circolare n. 6/2009 del 14/12/2009 ha precisato che *"in merito all'ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene che siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d'obbligo"*, con la seguente motivazione *"trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante nelle fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Peraltro, la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della Legge 12 marzo 1999, n.68"*. Pertanto le assunzioni dei disabili presso le PP.AA. sono consentite.

In merito alle restrizioni dei permessi si fa presente che a tutt'oggi il DDL 1167-B è all'esame delle Camere. Sarà cura di questa Amministrazione fornire elementi più precisi successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore della legge.

In merito alla mancata emanazione di *“alcuni provvedimenti legislativi”* da parte del Ministero del Lavoro, considerati dalla CGIL necessari per una buona applicazione della legge 68/99, si precisa quanto segue:

Riguardo la **revisione dei criteri che regolano il fondo per l'occupazione dei disabili**”, vale quanto già rappresentato alla risposta relativa all'articolo 3.

Riguardo l'**aggiornamento delle leggi che riguardano i ciechi centralinisti e i ciechi masso fisioterapisti**” si fa presente che l'esigenza della modifica delle leggi che riguardano il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti (Legge 29 marzo 1985, n. 113 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), dei massaggiatori e massofisioterapisti (Legge 21 luglio 1961, n. 686 Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi) alla luce delle nuove esigenze del mercato del lavoro e del progresso tecnologico intervenuto nel settore della comunicazione, nonché la necessità di effettuare un raccordo con la legge 68/99 in quanto l'art. 1 ha precisato che restano ferme le predette normative, è stata già sollecitata dall'Unione Italiana ciechi attivandosi mediante sottoposizione al Parlamento, di diversi disegni di legge, il cui iter legislativo non è ancora concluso.

Riguardo l'**emanazione, da parte del Ministero del Lavoro del decreto che identifichi le mansioni o le attività per le quali i datori di lavoro pubblico sono esonerati dall'assunzione di disabili**” si segnala che l'emanazione del DPCM di cui all'art.5, comma 1, della legge 68/99, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, volto ad individuare le mansioni che non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o lo consentano in misura ridotta nell'ambito delle PP.AA, ha incontrato notevoli difficoltà per la diversità delle mansioni proprie di ciascun datore di lavoro pubblico. Tali difficoltà sono emerse nelle varie riunioni di un tavolo tecnico, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Riguardo l'obbligo dell'invio telematico del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro, si rappresenta che il novellato art. 9 per effetto dell'art. 40 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133), ha previsto tale invio esclusivamente per i datori di lavoro pubblici e privati per i quali, rispetto all'ultimo prospetto inviato, sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

In ogni caso, anche in presenza delle difficoltà legate al mondo della disabilità, l'applicazione delle norme che regolano il collocamento obbligatorio, a 10 anni dall'entrata in vigore della legge 68/99 continuano a confermare lo sforzo e il notevole impegno degli attori istituzionalmente coinvolti nella gestione del collocamento mirato correlato agli strumenti messi a disposizione dagli Uffici competenti.

Relativamente alle attività di vigilanza, a tutela dei soggetti disabili, si evidenzia che in occasione degli accessi ispettivi, gli ispettori del lavoro provvedono a verificare il corretto adempimento degli obblighi dettati dalla legge n. 68/99, con particolare attenzione a quello della copertura dell'aliquota obbligatoria relativa all'assunzione dei citati soggetti, nonché all'invio telematico del prospetto informativo annuale al Centro per l'Impiego.

Per quanto riguarda il “Collocamento disabili” si fa presente che nel corso del 2008 sono state contestate 1.259 violazioni amministrative.

Si segnala, altresì che nel documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2010 è stata inserita - nel paragrafo relativo agli “interventi a sostegno delle fasce deboli del mercato del lavoro” - anche l’azione di tutela nei confronti dei soggetti disabili. In particolare, è stato previsto l’intensificazione dei contatti tra le Direzioni provinciali del lavoro (DPL) ed i Centri per l’Impiego, al fine di stabilire apposite intese in merito alla tematica in argomento.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all’elenco allegato.

ALLEGATI

1. D.M. 12 dicembre 2005 (Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15 della legge 12 marzo 1999 n. 68);
2. D.M. 24 aprile 2007 (Criteri e modalità relativi al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'articolo 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68);
3. D.M. 21 dicembre 2007 (Adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni previsto per l'istituto dell'esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili);
4. Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale);
5. Circolare n. 2/2010 del 22 gennaio 2010 (Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art.9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n.68. Indicazioni operative);
6. Legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
7. Legge 23/12/2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010);
8. D.M. 4 febbraio 2010 (Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili);
9. Legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
10. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

11. Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
12. Legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti);
13. Legge 21 luglio 1961, n. 686 (Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi);
14. D.M. 10 gennaio 2000 (Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
15. Artt. 39 e 40 del Decreto-Legge del 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria);
16. D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118);
17. ART. 6 del D.lgs. n. 469 del 23 dicembre 1997 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro);
18. Circolare n. 6/2009 del 14/12/2009;
19. Rapporto del Governo Italiano 2002;
20. Osservazioni della CGIL.